

## Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi

### CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE PER COSTI DESTINATI A RAFFORZARE LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Il Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi stabilisce le seguenti norme che regolano l'erogazione del contributo di solidarietà per le aziende.

#### Articolo 1: SOGGETTI BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI

Possono fruire dei contributi dell'Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi le aziende fino a 9 dipendenti, iscritte all'Ente e in regola con i pagamenti dovuti dall'1/1/2019 al 31/12/2019, senza interruzioni fino alla data di presentazione della domanda e che abbiano sostenuto spese finalizzate a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19.

Sono rimborsabili le spese sostenute nel periodo dal 22 marzo (data di approvazione del D.P.C.M. "Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) al 30 settembre 2020 (fa fede la data della fattura).

Spese ammissibili:

- Interventi di sanificazione e disinfezione degli ambienti di lavoro;
- Acquisto di macchinari e attrezzature per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti di lavoro;
- Acquisto di dispositivi di protezione individuali;
- Strumenti per la rilevazione della temperatura corporea;
- Strumenti per il monitoraggio e controllo dell'affollamento dei locali;
- Formazione del personale sulla sicurezza sanitaria;
- Comunicazione ed informazione relative alla sicurezza sanitaria;
- Interventi strutturali finalizzati all'adeguamento degli ambienti di lavoro alle norme sul distanziamento sociale e miglioramento della sicurezza sanitaria della struttura;
- Acquisto di strutture temporanee ed arredi finalizzati all'adeguamento degli ambienti di lavoro alle norme sul distanziamento sociale e miglioramento della sicurezza sanitaria della struttura;

#### Articolo 2: CRITERI DI STANZIAMENTO

L'Ente Bilaterale ha stanziato un importo lordo da destinare come contributi alle aziende. Le domande saranno evase fino ad esaurimento dei fondi. Lo stesso Ente Bilaterale a suo insindacabile giudizio potrà in qualsiasi momento sospendere, modificare, annullare o rifinanziare l'erogazione dei contributi.

#### Articolo 3: MODALITA' DI RICHIESTA

Le richieste dovranno essere presentate all'Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi esclusivamente attraverso la procedura on line entro il 30/09/2020.

La domanda dovrà essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta. Farà fede la data della ricevuta generata dal sistema a conclusione della procedura di richiesta.

L'accertamento di false dichiarazioni comporterà il recupero delle somme in tutto o in parte indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali e di qualsiasi altro onere accessorio.

#### Articolo 4: DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- 1) Copia delle ricevute dei versamenti dei contributi effettuati a favore dell'Ente Bilaterale relativi all'anno 2019 fino alla data di presentazione della domanda;
- 2) Nota illustrativa dettagliata del tipo di costo sostenuto, su carta intestata del richiedente debitamente firmata;
- 3) Copia delle fatture relative all'intervento;
- 4) Attestazione di pagamento delle fatture o dichiarazione del fornitore di avvenuto pagamento o copia dell'estratto conto bancario con indicato importo, data e numero fattura.

#### Articolo 5: MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Il contributo per le spese sostenute pari al 50% dell'investimento per un contributo massimo di € 1.000,00 (mille/00) lordi sarà erogato una sola volta. A tale contributo sarà applicata una ritenuta d'acconto pari al 4% e sarà liquidato con bonifico bancario entro il 31/10/2020.

Accedendo all'area riservata sarà possibile in qualsiasi momento consultare lo stato di avanzamento della pratica.

- "Inviata" il sistema ha generato la pratica ed è stata inviata con successo. La data della ricevuta corrisponde alla data di presentazione della pratica.

- "Sospesa" la pratica è in attesa di completamento, nella sezione "Annotazioni" sarà possibile consultare la motivazione. Questo stato consente all'Ente Bilaterale, qualora lo ritenga necessario ai fini del completamento della pratica, di richiedere ulteriori specifiche, documenti o altro.

- "Accettata" la pratica è stata ricevuta correttamente.

- "Rifiutata" la pratica è stata rifiutata, nella sezione "Annotazioni" sarà possibile consultare la motivazione.

#### Articolo 6: RECLAMI

Qualsiasi reclamo nei confronti dell'Ente Bilaterale sulla non rispondenza delle somme corrisposte e sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, dovrà essere presentato per iscritto dal dipendente o dall'azienda

all'Ente Bilaterale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento o di rigetto della pratica.

**Articolo 7: ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI NON RISCOSSI**

Tutti i contributi che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa entro 90 giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, non saranno più erogabili e potranno essere utilizzati, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per le forme di assistenza gestite dall'Ente.

**Articolo 8: TRATTAMENTO FISCALE**

Tutte le assistenze e contributi concessi in qualsiasi forma saranno registrati e assoggettati alle ritenute previste dalle normative vigenti.

**Articolo 9: NORMA FINALE**

L'Ente Bilaterale si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni in ottemperanza alle norme vigenti. Eventuali modifiche o integrazioni del presente regolamento, dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo dell'Ente stesso.